




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 3314

Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di  
risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti  
in materia di giustizia

*(Conversione in legge del DL n. 118/2021)*

N. 381 – 19 ottobre 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3314

Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di  
risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti  
in materia di giustizia

*(Conversione in legge del DL n. 118/2021)*

N. 381 – 19 ottobre 2021

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI</b> .....	<b>- 4 -</b>
ARTICOLI 1 E 1-BIS .....	- 4 -
DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA.....	- 4 -
ARTICOLI 2-5.....	- 6 -
COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA, ISTITUZIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA NAZIONALE, NOMINA DELL'ESPERTO .....	- 6 -
ARTICOLO 7 .....	- 12 -
PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI .....	- 12 -
ARTICOLO 10.....	- 14 -
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE E RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI.....	- 14 -
ARTICOLO 11.....	- 15 -
CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE .....	- 15 -
ARTICOLO 14.....	- 17 -
MISURE PREMIALI .....	- 17 -
ARTICOLO 16.....	- 21 -
COMPENSO DELL'ESPERTO .....	- 21 -
ARTICOLO 18.....	- 22 -
CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO .....	- 22 -
ARTICOLO 19, COMMII 3-BIS – 3-SEXIES.....	- 24 -
DISCIPLINA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.....	- 24 -
ARTICOLO 24.....	- 27 -
AUMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ORDINARIA .....	- 27 -
ARTICOLO 25.....	- 30 -
PROCEDURE DI PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI PER EQUA RIPARAZIONE .....	- 30 -
ARTICOLO 26.....	- 31 -
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO UNICO GIUSTIZIA .....	- 31 -
ARTICOLO 26-BIS.....	- 33 -

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI MAGISTRATI ORDINARI .....	- 33 -
ARTICOLO 28.....	- 38 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA .....	- 38 -

## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>3314</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato</b>	Sì
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Cataldi
<b>Gruppo:</b>	M5S
<b>Commissione competente:</b>	II (Giustizia)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (S 2371), dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 118/2021, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Un'ulteriore relazione tecnica, non corredata di prospetto riepilogativo, è riferita al maxi emendamento governativo approvato dal Senato e dà conto delle modifiche al testo iniziale apportate da tale emendamento. Con la lettera di trasmissione di questa seconda relazione tecnica, il Governo ha condizionato la verifica positiva della RT medesima a una modificazione del testo: di tale circostanza si dà conto nella scheda riferita all'articolo 19.

Nel corso dell'esame in prima lettura, inoltre, il Governo ha depositato presso la Commissione Bilancio del Senato documentazione tecnica della quale si dà conto, ove necessario, nelle pertinenti schede.

Il testo reca, all'articolo 28, una clausola di neutralità finanziaria che è riferita all'intero provvedimento ad eccezione degli articoli 3 e 24: a tali due articoli, infatti, sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Effetti sono ascritti anche all'articolo 26-*bis*: circa tale questione si rinvia alla scheda riferita all'articolo 28.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLI 1 e 1-bis

#### **Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa**

**La norma** differisce dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ad eccezione del Titolo II, concernente le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, per il quale l'entrata in vigore è posticipata al 31 dicembre 2023 (articolo 1).

Si rammenta che l'articolo 391 del decreto legislativo da ultimo citato stabilisce che all'attuazione delle norme da esso recate si provveda nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi del comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo n. 14/2019 sono già entrati in vigore gli articoli 27, comma 1 (modifiche concernenti la competenza per materia e per territorio dei procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza), 350 (modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria), 356 e 357 (istituzione e funzionamento dell'albo dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore), 359 (realizzazione di un'area *web* riservata per le notificazioni relative alla domanda di accesso alle procedure), 363 (certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi da parte di INPS e INAIL), 364 (certificazione dei debiti tributari), 366 (recupero delle spese di giustizia in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale), 375, 377, 378 e 379 (modifiche del codice civile in materia di assetto organizzativo dell'impresa o della società, di responsabilità degli amministratori e nomina degli organi di controllo) e da 385 a 388 (nuove garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).

Viene, inoltre, prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022 (invece del 2021) il termine per la nomina del revisore o degli organi di controllo e per l'adeguamento di statuto e atto costitutivo da parte delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative (articolo 1-bis).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, con riferimento all'articolo 1, chiarisce che il rinvio dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è giustificato dall'emergenza sanitaria COVID-19 che sta interessando l'intero territorio nazionale. In particolare, la RT evidenzia che l'entrata in vigore del Codice avrebbe determinato l'abrogazione dell'attuale legge fallimentare, con la conseguenza che un numero elevatissimo di casi di crisi d'impresa, di

cui una gran parte diretta conseguenza del Covid-19, sarebbero stati regolati da un corpo normativo del tutto nuovo.

Per evitare che incertezze applicative della disciplina o il funzionamento di istituti discussi, quali le misure di allerta, potessero aggravare ulteriormente la situazione di difficoltà delle imprese, l'articolo 5 del decreto Liquidità ha opportunamente rinviato il termine di entrata in vigore dell'intero complesso normativo al 1° settembre 2021.

Anche il perdurare nell'applicazione della vigente legge fallimentare esporrebbe lo Stato italiano alla procedura di infrazione prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in quanto non conforme con la direttiva (UE) 2019/1023, del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Evidenza che sono state, pertanto, individuate le seguenti tre direttrici di intervento ritenute efficaci nella contingente situazione vale a dire:

- postergazione dell'entrata in vigore di numerose norme del CCI, al 16 maggio 2022, eccetto il Titolo II concernente le procedure di allerta e composizione assistita della crisi dinanzi agli organismi appositamente istituiti (OCRI) la cui entrata in vigore è ulteriormente rinviata al 31 dicembre 2023 e degli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che sono già entrati in vigore secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 389 CCI;
- introduzione di un nuovo strumento stragiudiziale di composizione negoziata della crisi;
- modifica del regio decreto n. 267 del 1942 con l'anticipazione di quelle disposizioni dello stesso Codice, ritenute utili ad affrontare la crisi economica in atto, rappresentando, infine, che gli obiettivi indicati risultano funzionali all'esigenza di armonizzare il diritto dell'insolvenza in ambito europeo al fine di ridurre le divergenze tra le legislazioni nazionali che possono ostacolare gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti. L'Unione Europea continua a ribadire che la normativa sull'insolvenza non può più essere considerata un affare interno degli Stati membri e che, in particolare, le legislazioni degli Stati membri devono orientarsi verso un impianto strutturale univoco, recependo le disposizioni della sopra citata direttiva entro il termine del 17 luglio 2022.

La RT afferma quindi, sia con riferimento all'articolo 1 che all'articolo 1-*bis*, che le disposizioni sono di natura ordinamentale e non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le norme rinviano l'entrata in vigore di disposizioni a cui non erano ascritti effetti finanziari. Si prende atto inoltre del carattere ordinamentale delle stesse e di quanto precisato dalla relazione tecnica e, sulla base di tali elementi, non si formulano osservazioni.

## ARTICOLI 2-5

### **Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, istituzione della piattaforma telematica nazionale, nomina dell'esperto**

Le norme, modificate in prima lettura dal Senato, prevedono che l'imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio ambito territoriale la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa (articolo 2, commi 1 e 2).

Si prevede, inoltre, l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. Sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un *test* pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (articolo 3, commi 1 e 2)

Presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome è formato un elenco di esperti che dimostrino specifici requisiti espressamente indicati dalla norma. L'iscrizione all'elenco è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il predetto decreto dirigenziale del Ministero della giustizia (articolo 3, commi 3 e 4).

La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza e alla camera di commercio del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza. Gli ordini professionali, con riferimento ai propri iscritti e le camere di commercio designano i responsabili della formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 (articolo 3, comma 5).

La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio del capoluogo della regione e della provincia autonoma ed è composta da (articolo 3, comma 6):

- a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) un membro designato dal presidente della camera di commercio presso cui è costituita la commissione;
- c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

Ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (articolo 3, comma 8).

Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023 (articolo 3, comma 10).

Vengono altresì previsti i requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e disciplinato l'accesso e il funzionamento della composizione negoziata (articoli 4 e 5).

Si dispone quindi che ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (articolo 5, comma 8-*bis*).

Si rammenta che il citato articolo 18 include, fra le fonti di finanziamento ordinario delle camere di commercio, i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti. I diritti sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal MISE.

Gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 5 si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>												
Istituzione piattaforma		0,70				0,70				0,70	0,20	0,20
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Spese per manutenzione e gestione piattaforma			0,20	0,20			0,20	0,20				
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione Tab. A Ministero Giustizia		0,70				0,70				0,70		
Riduzione Tab A MISE			0,20	0,20			0,20	0,20				

**La relazione tecnica**, con riferimento all'articolo 2, afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e come tale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 3, oltre a descrivere la norma, afferma che per la realizzazione della piattaforma telematica nazionale si prevede, sulla base di pregresse esperienze, una spesa di euro 700.000 per l'anno 2022, cui sono da aggiungere le spese per la manutenzione e la gestione evolutiva del sistema informatico, quantificate in euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

A tal fine si prevede una specifica autorizzazione di spesa ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

In merito alla competenza dell'Amministrazione della Giustizia all'emanazione del decreto dirigenziale, la RT rappresenta che la competente articolazione ministeriale, si avvarrà dei contributi informativi raccolti dalle amministrazioni e dai soggetti coinvolti ai fini della puntuale definizione delle specifiche tecniche e la gestione dei campi applicativi.

Con riferimento all'articolo 3, comma 4, relativo alla formazione degli esperti, la RT afferma che la formazione medesima sarà curata dagli ordini di appartenenza e a carico dell'esperto interessato all'iscrizione.

Con riferimento all'articolo 3, comma 5, la RT afferma che la finalità della disposizione è quella di ridurre, già dalla fase iniziale, i carichi di lavoro gravanti sulle camere di commercio,

attivando gli ordini professionali a compiere delle operazioni preliminari che facciano da filtro per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. Per quanto riguarda gli eventuali oneri connessi all'espletamento di tali attività istruttorie da parte degli ordini professionali, si rappresenta che gli stessi graveranno sulle risorse finanziarie degli stessi ordini professionali nel limite delle rispettive disponibilità di bilancio. La norma ha natura procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nella Nota<sup>1</sup> presentata nel corso dell'esame al Senato, **il Governo** ha confermato, per quanto concerne la realizzazione della piattaforma telematica nazionale, la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di *hardware* e *software* necessari per l'accesso e l'utilizzo sull'intero territorio nazionale quantificati in euro 700.000 per l'anno 2022, sulla base di esperienze precedentemente consolidate in materia di informatizzazione dei servizi della giustizia realizzati mediante il ricorso a piattaforme digitali (portali). Per quanto riguarda, poi, la gestione e la manutenzione della piattaforma in esame, si rappresenta che le stesse sono poste a carico delle Camere di commercio, dove la piattaforma risulterà collocata, confermando che per le attività di collegamento alla banca dati nazionale non derivano oneri per i medesimi enti, in quanto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano congrue per le finalità esposte. Per quanto riguarda, poi, i compiti assegnati a ciascuna Camera di commercio dei capoluoghi di regione, si conferma la sostenibilità della formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli esperti che si traduce in un'attività non complessa, tenuto conto che la verifica dei requisiti necessari all'inserimento negli elenchi stessi dei soggetti che facciano domanda è di tipo meramente formale e documentale e non richiede ulteriore istruttoria. Si ritiene che le Camere di commercio possano provvedere alle attività istruttorie finalizzate all'iscrizione negli elenchi degli esperti indipendenti, tenuto conto che il rinvio del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al quale fa seguito la previsione, contenuta nel decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, dello strumento della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, fa venire meno, per le camere di commercio, tutte le attività connesse alla gestione dell'organismo di composizione della crisi d'impresa previsto dal Capo II del Titolo II della Parte Prima del Codice della crisi, in relazione al quale il suddetto Codice prevede l'istituzione presso ciascuna camera di commercio e l'individuazione del referente nella persona del Segretario generale, a carico del quale sono poste le conseguenti attività.

Si segnala, altresì, che il provvedimento in esame non prevede alcuna verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, antecedentemente alla nomina dell'esperto. Avvenuta la suddetta nomina, è all'esperto che spetta tale verifica (art. 5, comma 5).

Si conferma inoltre la possibilità per l'amministrazione della Giustizia di poter provvedere all'individuazione del contenuto della piattaforma e della lista di controllo particolareggiata, nonché delle indicazioni per la redazione del piano di risanamento delle imprese e delle modalità di esecuzione del test pratico e i contenuti della formazione a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste in bilancio dalla

---

<sup>1</sup> Cfr. Nota del MEF del 22 settembre 2021

legislazione vigente. Al riguardo si comunica che il decreto dirigenziale destinato a regolare tali aspetti è in fase di completamento.

Con riferimento agli adempimenti connessi alla nomina dell'esperto da parte della commissione e al rispetto dei termini previsti dalla norma per il completamento della relativa procedura, avvalendosi dell'elenco formato presso le camere di commercio di cui all'articolo 3, comma 3, si evidenzia che trattasi di attività non complesse, per le quali non si prevede un rilevante dispendio di tempo da parte dei componenti della commissione di nomina. Analoga assicurazione è fornita in ordine alla formazione degli elenchi, che si traduce in un'attività non complessa, tenuto conto che la verifica dei requisiti necessari all'inserimento negli elenchi stessi dei soggetti che facciano domanda è di tipo meramente formale e documentale e non richiede ulteriore istruttoria.

Quanto al numero di domande che si prevede di ricevere, la Nota rileva che la composizione negoziata costituisce uno strumento nuovo, onde gli unici dati disponibili sono quelli dei potenziali destinatari, come indicati nell'AIR. Trattandosi, inoltre, di uno strumento del tutto facoltativo, destinato alle sole imprese risanabili e anche a quelle non fallibili, non è possibile fare previsioni in ordine al numero di istanze che perverranno, tenuto tra l'altro conto della circostanza che non sono ancora disponibili i bilanci relativi all'esercizio 2020.

In ordine agli oneri stimati per la realizzazione e la gestione della piattaforma telematica nazionale si conferma la congruità delle relative quantificazioni, frutto di precedenti esperienze concernenti l'approntamento di applicativi informatici complessi e conformemente alle indicazioni comunicate da Unioncamere.

Si conferma la corretta rubricazione della spesa per la realizzazione della piattaforma da considerare "in conto capitale" per il bilancio dello Stato e che la tipologia dell'intervento da attuare, consistente nell'approntamento di un sistema informatico, fa ritenere che l'intera dotazione finanziaria possa essere utilizzata nella medesima annualità di stanziamento in termini di competenza.

Per quanto attiene, infine, i profili di copertura finanziaria si conferma la sostenibilità finanziaria della norma in esame mediante il ricorso ai fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio 2021-2023 allo scopo utilizzando gli accantonamenti dell'amministrazione giudiziaria per il 2022, nonché l'adeguatezza delle risorse rimanenti utilizzabili per far fronte agli eventuali fabbisogni di spesa già programmati per la stessa annualità. Con riferimento ai profili di copertura di cui al comma 10, si conferma che gli accantonamenti del Dicastero della giustizia per il 2022 e quelli del Ministero dello sviluppo economico dal 2023 recano le risorse sufficienti per il periodo considerato e che l'utilizzo delle risorse a parziale copertura dei oneri derivanti dal presente articolo, non recano pregiudizio all'attuazione di programmi o impegni già avviati a valere sulle medesime risorse.

Per ciò che concerne l'articolo 5 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento) e gli adempimenti in capo al segretario generale della camera di commercio in ordine alle osservazioni sull'indipendenza dell'esperto, si rappresenta che i citati adempimenti saranno limitati ad una mera comunicazione alla commissione ai fini di una eventuale sostituzione. Si ritiene pertanto che le connesse attività non comportino un significativo aggravio di funzioni, tenuto conto della mancata attuazione degli

OCRI (conseguente al rinvio del Codice della crisi), che comporta il venire meno di tutte le conseguenti incombenze, poste a carico del segretario generale.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma prevede l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale, gestita da Unioncamere, accessibile agli imprenditori iscritti al registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio con oneri pari a 700.000 euro per l'anno 2022 e 200.000 euro annui, per spese di manutenzione e gestione, a decorrere dall'anno 2023. In proposito, tenuto conto che l'onere è indicato come limite massimo di spesa e considerate le precisazioni fornite dalla relazione tecnica e dalla nota presentata dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura, non si formulano osservazioni.

Analogamente non si formulano osservazioni con riferimento ai compiti attribuiti alle Camere di commercio, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla predetta nota e del fatto che – per quanto riguarda i costi che gravano sulle camere medesime per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata – agli stessi si provvede mediante i diritti di segreteria: detti diritti infatti, sia per la disposizione ora introdotta (comma 8-*bis* dell'articolo 5) sia per la disciplina generale espressamente richiamata (art. 18 della L. 580/1993), devono essere determinati in misura tale da coprire i relativi costi.

Con riferimento alla formazione obbligatoria per l'iscrizione nell'elenco di esperti che verrà definita con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, si evidenzia che la RT afferma che la formazione medesima sarà curata dagli ordini di appartenenza e sarà posta a carico dell'esperto interessato all'iscrizione. Anche su tale aspetto non si formulano pertanto osservazioni.

In merito al compenso dell'esperto, si rinvia all'articolo 16.

**In merito ai profili di copertura**, si osserva che il comma 10 dell'articolo 3 provvede agli oneri connessi alla realizzazione e al funzionamento della piattaforma telematica nazionale per l'accesso alla composizione negoziata - pari a 700.000 euro per l'anno 2022 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 - mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di competenza del Ministero della giustizia, quanto all'onere iniziale, e del Ministero dello sviluppo economico, quanto agli oneri a regime.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché entrambi i citati accantonamenti recano comunque le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto - con specifico riferimento a quello di competenza del Ministero della giustizia - delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 24, comma 2, e 26-*bis*, comma 9.

## **ARTICOLO 7**

### **Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari**

**La norma** disciplina il procedimento di carattere giudiziale relativo alle misure protettive e cautelari. In particolare, si prevede che quando l'imprenditore formula una richiesta di misure protettive, con ricorso presentato al tribunale competente, deve chiedere anche la conferma o modifica di misure già in atto e, ove occorre, anche l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della richiesta di misure protettive, l'imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale che prescrive le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. All'udienza il tribunale, sentite le parti e l'esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. A questi procedimenti si applicano le forme degli articoli 669-*bis* e ss. c.p.c. (che disciplinano i procedimenti cautelari). Il tribunale giudica nei casi in esame in composizione monocratica e adotta i suoi provvedimenti con ordinanze comunicate dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo alla loro emissione. Le ordinanze del tribunale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* c.p.c. (Reclamo contro i provvedimenti cautelari).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** sottolinea che l'articolo detta le disposizioni di natura procedurale da seguire per la richiesta delle misure protettive e cautelari di cui all'articolo 6, prevedendo le

tempistiche che l'imprenditore deve rispettare a pena di inefficacia delle stesse misure e la cancellazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata dal registro delle imprese nonché dell'obbligo di presentazione di documenti – indicati dalla norma nello specifico – che deve depositare per l'accesso alla predetta protezione.

La RT segnala la rapidità e celerità delle procedure, attraverso l'adozione del rito sommario con cui vengono adottate o revocate le misure protettive e cautelari e la considerazione che le stesse devono essere disposte solo a tutela di una situazione di pericolo suscettibile di effettivo risanamento, stante l'interesse concreto ed attuale dell'imprenditore che necessita di essere contemperato con quello dei creditori interessati alla soddisfazione delle pretese vantate. Il ricorso alle videoconferenze, oltre a permettere l'immediatezza dei rimedi a tutela dell'imprenditore e del suo patrimonio, è strumento sperimentato durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e oramai ordinariamente utilizzato nelle procedure giudiziarie civili.

La RT evidenzia che il complesso delle disposizioni dettate per l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, confluite negli articoli da 23 a 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché nell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha dato buona prova di sé e - dopo l'affinamento via via operato dai primi decreti emergenziali agli ultimi interventi - non ha incontrato resistenze significative da parte di tutti gli operatori. Ma, soprattutto, gli istituti introdotti hanno consentito un esercizio della giurisdizione in condizioni di sicurezza per tutti gli operatori, in alcuni casi anche con recuperi di efficienza complessiva del sistema. Con particolare riferimento ai collegamenti da remoto, la RT afferma che gli stessi potranno essere assicurati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2021, alla Missione Giustizia- U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi-Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari" Capitolo 1462 p.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per gli anni 2021 e 2022, e di 8.661.419 per il 2023; nonché U.d.V. 1.2 Giustizia civile e penale- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", nel capitolo di bilancio 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2021-2023, nonché nel capitolo di bilancio 7203, "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale –Rete unitaria – della

Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi”, p.g. 8 “Informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria”, pari ad euro 137.067.963 per l’anno 2021, ad euro 112.746.603 per l’anno 2022 e ad euro 101.749.595 per l’anno 2023 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l’innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell’intera amministrazione della giustizia.

La RT afferma quindi che, per quanto premesso, la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti già attuati nel corso del periodo emergenziale attraverso l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nella Nota<sup>2</sup> presentata nel corso dell’esame al Senato, **il Governo** ha rilevato che dall’applicazione della norma non si rinvencono profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, posto che trattasi di procedimento che si inserisce in un processo di risanamento aziendale che, per definizione, non consente l’ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Il suddetto compenso rimane pertanto a carico delle parti.

Con riferimento alla previsione di tenere le udienze preferibilmente in videoconferenza, si conferma che l’utilizzo dei citati sistemi è già previsto ed ampiamente sperimentato e collaudato dalla normativa processuale conseguente allo stato di emergenza epidemiologica e che le piattaforme messe allo scopo a disposizione degli uffici giudiziari possono essere utilizzate anche ai fini della tenuta delle udienze previste dall’articolo in esame. Peraltro, i costi di tali piattaforme non sono correlati all’utilizzo che ne viene fatto, onde l’eventuale aumento delle udienze in videoconferenza non sembra suscettibile di determinare un aumento degli oneri per il bilancio dello Stato. Va comunque evidenziato che i procedimenti cautelari in esame, in quanto finalizzati al risanamento dell’impresa, ne evitano il fallimento andando a diminuire il contenzioso fallimentare o concorsuale in generale.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e di quanto chiarito dal Governo nel corso dell’esame in prima lettura circa la non onerosità delle disposizioni.

## **ARTICOLO 10**

### **Autorizzazione del tribunale e rinegoziazione dei contratti**

**La norma** disciplina alcune autorizzazioni speciali che il tribunale può concedere all’imprenditore nel corso della procedura.

---

<sup>2</sup> Cfr. Nota del MEF del 22 settembre 2021

In particolare si dispone che l'imprenditore in crisi, se intende contrarre determinati finanziamenti prededucibili dall'esterno o dai soci, può chiedere al tribunale di dargli un'autorizzazione apposita, previa verifica della funzionalità di queste iniziative rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. L'imprenditore può altresì chiedere di autorizzare la contrazione di finanziamenti prededucibili anche da parte di una o più società appartenenti ad un gruppo sottoposto alla direzione e al coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, purché sussistano i medesimi requisiti. È consentito, inoltre, all'imprenditore di chiedere al tribunale l'autorizzazione a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami, senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, c.c., ovvero senza che il nuovo acquirente debba rispondere dei debiti relativi all'azienda ceduta risultanti dai libri contabili obbligatori.

Viene infine individuato il tribunale competente e disciplinato il procedimento applicabile alle istanze formulate dall'imprenditore per le varie autorizzazioni ovvero per la rinegoziazione dei contratti. Il tribunale decide in composizione monocratica, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e ss. c.c. (Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio). Il reclamo deve essere proposto al tribunale, che li esaminerà in forma collegiale. Del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione ha carattere procedurale e ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le attività connesse potranno essere sostenute con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti ad esse attribuite con le risorse disponibili a legislazione vigente.

## **ARTICOLO 11**

### **Conclusione delle trattative**

**La norma** disciplina le diverse possibilità di definizione della procedura.

In particolare, si prevede che quando sia individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente disporre: a) la conclusione di un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui

all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; b) la conclusione di una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-*octies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) la conclusione di un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).

Si prevede, inoltre, che l'imprenditore possa, all'esito delle trattative, produrre istanza di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis (Accordi di ristrutturazione), 182-septies (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa) e 182-novies (Accordi di ristrutturazione agevolati) della legge fallimentare. In alternativa, l'imprenditore può procedere: a) alla predisposizione del piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942; b) alla proposta della domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto; c) all'accesso di una delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma, con riferimento alla possibilità di concludere la procedura con la sottoscrizione di un contratto, che tale accordo, munito della sottoscrizione dei partecipanti e di quella dell'esperto, snellisce gli adempimenti di certificazione previsti attualmente dall'articolo 67, comma 3, lett. d), del R.D. 267/1942 e consente una definizione accelerata e stragiudiziale dell'*empasse* in cui versa l'imprenditore, con soddisfazione della sua posizione e di quella dei creditori senza le spese processuali di un'azione giudiziaria.

Con riferimento alla procedura di omologazione, la RT afferma che la stessa è connessa ad adempimenti di natura istituzionale già ordinariamente espletati dal personale di magistratura e da quello amministrativo. La norma, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le incombenze potranno essere sostenute attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT segnala infine che, in conclusione della procedura avviata con la richiesta dell'esperto, l'imprenditore può, in alternativa, scegliere di predisporre il piano attestato di risanamento, ovvero richiedere il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, come disciplinato ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto, o, infine, richiedere l'accesso ad una delle procedure semplificate previste dal R.D. 267/1942 e dal D.lgs. 270/1999 o dal decreto-legge 347/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 39/2004. Nell'ottica, quindi, di agevolare e tutelare la posizione dell'imprenditore in crisi, gli interventi proposti consentono di offrire la possibilità di un risanamento aziendale ovvero di accedere alla liquidazione o cessione del patrimonio dell'impresa senza condurre al fallimento dell'imprenditore evitando le conseguenze negative che

da tale dichiarazione possano derivare. La norma rappresenta quindi un salvagente, soprattutto per le piccole e medie imprese, che costituiscono la maggioranza del nostro panorama aziendale, al fine di preservare i diritti - sia del datore di lavoro che dei lavoratori - oltre il periodo di sostegno economico successivo alla emergenza sanitaria che ha portato alla deriva numerose situazioni pregresse.

La RT evidenzia quindi che le disposizioni costituiscono il rodaggio per gli istituti di allerta della crisi aziendale che si attueranno con l'entrata in vigore del nuovo CCI, consentendo definizioni negoziali e stragiudiziali che diminuiscono considerevolmente i carichi di lavoro dei tribunali e snellimento delle procedure e degli adempimenti delle cancellerie giudiziarie. La RT afferma quindi che la disposizione realizza effetti positivi in termini di risparmi di spesa, sebbene, allo stato, non quantificabili e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Nella Nota<sup>3</sup> presentata nel corso dell'esame al Senato, **il Governo**, relativamente alla valutazione dell'effetto deflattivo per gli uffici giudiziari che gestiscono le procedure fallimentari, rimanda ai dati esposti nell'AIR in ordine alle procedure concorsuali instaurate nel 2019 e alle previsioni relative al numero di imprese fallibili, per le quali è possibile prevedere che le stesse andranno in crisi. Tenuto conto del carattere innovativo e facoltativo del procedimento di composizione negoziata, non è allo stato possibile effettuare più specifiche previsioni relative al numero di imprese che vi ricorreranno effettivamente e alla percentuale di composizioni negoziate che condurranno effettivamente al risanamento e, conseguentemente, quantificare precisamente l'effetto deflattivo dello strumento.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica circa la possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti ad esse attribuiti con le risorse disponibili a legislazione vigente e ai possibili effetti di risparmio, peraltro non scontati, derivanti dalle disposizioni introdotte.

## **ARTICOLO 14**

### **Misure premiali**

**La norma** disciplina alcune misure e agevolazioni derivanti dal ricorso alla composizione negoziata da parte dell'imprenditore in crisi.

In particolare, si prevede quanto segue:

---

<sup>3</sup> Cfr. Nota del MEF del 22 settembre 2021

- dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate<sup>4</sup> gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale;
- le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1;
- le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3 (ossia: ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, una delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare, dalla legge sulle grandi imprese in crisi o, per le imprese agricole, le applicabili procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni);
- in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto con i creditori<sup>5</sup>, e dell'accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto<sup>6</sup>, l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza;
- dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto volto ad assicurare la continuità aziendale per non meno di due anni e dell'accordo che produce gli effetti del piano attestato di risanamento, o degli accordi di ristrutturazione dei debiti (di cui all'articolo 11, comma 2), si applicano le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) che escludono dalle sopravvenienze attive imponibili le riduzioni di debito in sede di procedure concorsuali (articolo 88, comma 4-ter) e rendono deducibili le perdite sui crediti derivanti da procedure concorsuali (articolo 101, comma 5);

---

<sup>4</sup> Previste dall'articolo 11, commi 1 e 2.

<sup>5</sup> di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).

<sup>6</sup> di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).

- nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

In proposito si ricorda che l'articolo in esame riproduce sostanzialmente l'articolo 25 del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la cui entrata in vigore è stata differita, dall'articolo 1 del DL in esame, dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.

La relazione tecnica riferita al citato articolo 25 affermava che le misure ivi previste non erano suscettibili di determinare effetti di minor gettito per l'erario, in quanto gli imprenditori individuali e le imprese di minore dimensione che ne beneficiano, in vista della possibilità di proseguire la propria attività aziendale, sarebbero stati maggiormente propensi a versare gli interessi e le sanzioni correlate ai citati debiti fiscali tributari - stabiliti al minimo legale o in misura ridotta - nell'ottica di un risanamento della situazione debitoria globale. La circostanza esaminata avrebbe quindi favorito un'entrata, seppure in misura minore rispetto a quella edittale, per la finanza pubblica che altrimenti sarebbe rimasta disattesa dall'avvio di procedure di liquidazione giudiziale dell'azienda con conseguente soddisfacimento dei soli creditori tramite ripartizione dell'attivo patrimoniale delle imprese considerate.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che l'articolo in esame prevede una serie di misure premiali di natura fiscale derivanti dal ricorso dell'imprenditore alla nuova procedura di composizione negoziata: si ricalca in tal modo la disciplina elaborata per le procedure alternative al fallimento come previsto nel regime vigente (regio decreto n. 267/1942).

La RT assicura che le misure premiali non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica, ma anzi che le stesse favoriranno l'accesso da parte delle imprese alle procedure di composizione negoziata per la soluzione della crisi aziendale e produrranno effetti deflattivi del contenzioso giudiziario, tenendo conto che le stesse rappresentano un'anticipazione delle misure premiali già studiate, approntate ed inserite nel decreto legislativo 14/2019, allo stato non totalmente applicabili, stante i differimenti dell'entrata in vigore del citato decreto, disposti con diversi interventi normativi a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che ha colpito il sistema economico sull'intero territorio nazionale.

Al riguardo, la RT conferma che le norme sono sostanzialmente analoghe a disposizioni contenute nell'articolo 25 del menzionato decreto legislativo n. 14/2019, in ordine al quale, a suo tempo, non furono ascritti effetti di gettito.

In particolare, con riferimento alle previsioni inserite nel comma 5, rappresenta che ai fini fiscali si definiscono taluni effetti riconducibili alle sopravvenienze attive e alle minusvalenze e sopravvenienze passive rendendo applicabili agli imprenditori che hanno

avuto accesso a procedure negoziate della crisi la disciplina degli articoli 88 e 101 del DPR n. 917/1986.

La disposizione, che consente l'applicazione di norme vigenti in materia di imposte sui redditi esistenti all'esito della procedura negoziata, non è pertanto suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

La RT evidenzia che dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma reca diverse agevolazioni a favore dell'imprenditore che ricorra alla composizione negoziata. Dette misure ripropongono sostanzialmente la disciplina di cui articolo 25 del d.lgs. n. 14 del 2019, la cui entrata in vigore è stata differita, dall'articolo 1 del DL in esame, dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022 e alla quale non furono ascritti effetti negativi per la finanza pubblica.

In relazione alle agevolazioni in esame la RT afferma che dalle stesse non derivano effetti negativi sulla finanza pubblica, ma che le stesse favoriranno l'accesso da parte delle imprese alle procedure di composizione negoziata per la soluzione della crisi aziendale e produrranno effetti deflattivi del contenzioso giudiziario.

In proposito, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in merito alla riduzione delle sanzioni e degli interessi andrebbe acquisita conferma che si tratti di voci per le quali non risulti comunque considerato alcun effetto di gettito ai fini delle previsioni tendenziali.

Anche con riferimento alla concessione da parte dell'Agenzia delle entrate all'imprenditore che ne faccia richiesta di un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori, si evidenzia che la misura potrebbe determinare uno slittamento in avanti della riscossione da parte dell'Erario, con effetti in termini di cassa. Anche su tale aspetto appare opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi a conferma dell'assunzione di neutralità finanziaria.

Infine, andrebbe acquisita conferma che l'applicazione a nuove fattispecie degli articoli 88 e 101 del TUIR, richiamati dal comma 5 dell'articolo in esame, non determini variazioni di gettito rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

## ARTICOLO 16

### Compenso dell'esperto

**La norma** dispone che il compenso spettante all'esperto sia determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice, secondo una serie di scaglioni, indicati dettagliatamente. Il compenso non può essere in ogni caso inferiore a 4.000 euro e superiore a 400.000 euro. Si dispone, altresì, che in deroga a quanto previsto in relazione alle suddette soglie, il compenso sia liquidato in euro 500 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando ne è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.

Si prevede che le percentuali siano calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.

Si dispone infine che in mancanza di accordo tra le parti, il compenso debba essere liquidato dalla commissione costituita presso le camere di commercio (di cui all'articolo 3, comma 6), ed è a carico dell'imprenditore.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma con riferimento agli oneri connessi alla erogazione di compensi professionali introdotti con la previsione normativa di questa nuova figura dell'esperto, che gli stessi sono posti ordinariamente a carico dell'impresa secondo le modalità stabilite dal presente articolo, senza aggravii a carico della finanza pubblica.

Nella Nota<sup>7</sup> presentata nel corso dell'esame al Senato, **il Governo**, nel confermare che gli oneri sono posti a carico dell'impresa e in caso di procedura fallimentare sono normalmente posti a carico della procedura stessa, evidenzia che la prededuzione si sostanzia nel diritto, accordato per legge (art. 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 – cd. Legge Fallimentare), di vedere soddisfatti i propri crediti prima e al di fuori del concorso degli altri creditori, via via che essi giungono a scadenza, a condizione che vi sia disponibilità delle somme necessarie. Pertanto, laddove non fosse possibile provvedere al pagamento, in via prioritaria, del credito dell'esperto, questi concorrerà, insieme con gli altri creditori concorsuali, secondo l'ordine stabilito

---

<sup>7</sup> Cfr. Nota del MEF del 22 settembre 2021

dalla legge, nell'ambito della procedura liquidatoria conseguente all'esito negativo della procedura di composizione negoziata.

Si conferma, inoltre, che il compenso dell'esperto è a carico dell'impresa, qualunque sia l'esito della procedura, come testualmente prevede la norma, che disciplina anche le ipotesi di mancato pagamento, conferendo alla liquidazione il valore di prova scritta per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso nei confronti dell'imprenditore che ha richiesto la nomina dell'esperto. Il rischio di mancato pagamento resta a carico dell'esperto e, in tal senso, non si rinvencono possibili ricadute finanziarie né per le Camere di commercio né per l'Amministrazione giudiziaria.

Analoga assicurazione può formularsi, circa il compenso dell'esperto, con riferimento all'articolo 17 (Imprese sotto soglia).

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura.

## **ARTICOLO 18**

### **Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio**

**La norma** introduce e disciplina il concordato liquidatorio cosiddetto "semplificato", uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda.

In particolare, si prevede che quando l'esperto dichiara nella relazione finale che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere *a), b), c), d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso deve essere comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 della legge fallimentare. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *c)*, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa la data dell'udienza per l'omologazione. Tra il giorno della comunicazione del

provvedimento e quello dell'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Riguardo agli oneri connessi all'erogazione di compensi all'ausiliario nominato dal Tribunale, la RT conferma che gli stessi sono posti ordinariamente a carico della procedura liquidatoria di risoluzione della crisi d'impresa secondo le modalità stabilite dal presente decreto, senza aggravii a carico della finanza pubblica.

Nella nota<sup>8</sup> presentata nel corso dell'esame al Senato, **il Governo** evidenzia che l'ausiliario previsto dalla disposizione in esame è una figura da considerare analoga al commissario giudiziale, i cui compensi sono sempre e comunque a carico dell'impresa. Quest'ultima, per fare ricorso ed essere ammessa alla procedura di concordato semplificato, deve avere disponibilità sufficienti a garantire il pagamento di tutti i creditori nonché delle spese di procedura. Non è pertanto possibile l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e il rischio del mancato pagamento resta a carico dell'ausiliario che, in caso di fallimento, si insinuerà allo stato passivo.

Si assicura inoltre che l'introduzione della nuova procedura di concordato non è suscettibile di determinare nuovi aggravii sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari, trattandosi di uno strumento semplificato rispetto al concordato attualmente previsto, cui farebbe comunque ricorso l'impresa, sia pure nelle forme dell'attuale legge fallimentare (o del Codice della crisi), per perseguire il risanamento. Trattasi quindi di una versione più agile del concordato tradizionale, che ne elimina alcune fasi e che dunque assicura una definizione più rapida della ristrutturazione con minore aggravio per gli uffici fallimentari rispetto agli istituti attualmente vigenti.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni, tenuto conto di quanto precisato dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura.

---

<sup>8</sup> Cfr. Nota del MEF del 22 settembre 2021

## ARTICOLO 19, commi 3-bis – 3-sexies

### Disciplina della liquidazione del patrimonio

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame al Senato, dispongono che, al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione oppure nel caso in cui i programmi di cessione dei complessi aziendali, di ristrutturazione o di cessione dei complessi di beni e contratti (di cui all'articolo 27, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999) non vengano completati nei termini, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.A. commissario. Il Ministro dello sviluppo economico, inoltre, con proprio decreto, può nominare Fintecna S.p.A. commissario nelle procedure liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge n. 296/2006 (ai cui sensi, si rammenta, il Ministro dello sviluppo economico può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni). Per effetto di quanto previsto dalle disposizioni precedenti, la nomina della società comporta la decadenza dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura e la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, è determinata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della società, i precedenti commissari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, nonché alla società, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. Sono revocati i mandati giudiziali e stragiudiziali e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni dal decreto di nomina della società.

Vengono, inoltre, apportate modifiche al comma 1100 della legge n. 205 del 2017.

In proposito si ricorda che il citato comma 1100 dispone che siano trasferiti a Fintecna S.p.A., o a società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di società statali in liquidazione ovvero di enti disciolti al fine di gestirne le attività di liquidazione. Detti patrimoni costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio della società trasferitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua ogni anno con decreto i patrimoni delle società in liquidazione, gli enti, le partecipazioni, i beni oggetto del trasferimento. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento è stabilito da un collegio di tre periti sulla base della valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. La valutazione deve tra l'altro tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. L'ammontare del compenso dei componenti del collegio dei periti è determinato con decreto dal Ministro

dell'economia e delle finanze ed è versato a valere sui patrimoni trasferiti. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Di tale maggiore importo il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e il 30 per cento è di competenza della società trasferitaria. I proventi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.

Le modifiche (comma *3-quinquies*) prevedono in primo luogo che il trasferimento a Fintecna s.p.a. possa riguardare non solo i patrimoni delle società statali in liquidazione, ma anche quelli di società a partecipazione pubblica. È aggiunto, poi, un ulteriore periodo ai sensi del quale i criteri per l'individuazione dei patrimoni, degli enti, delle partecipazioni e dei beni oggetto del trasferimento individuati con decreto del Ministro dell'economia, possono essere adeguati per i patrimoni delle società e degli enti non interamente statali.

Viene, inoltre, introdotto (dal comma *3-sexies*) un ulteriore comma, il comma 1100-*bis* della legge n. 205 del 2017 che prevede che al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica ovvero la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, le amministrazioni pubbliche possono affidare a Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata le attività di liquidatore delle società in cui detengono partecipazioni, nonché le attività di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attività da svolgere, il relativo compenso, nonché le modalità di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni. Agli eventuali ulteriori oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione e il maxiemendamento governativo su cui è stata posta la questione di fiducia non sono corredati di **prospetto riepilogativo**.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione di cui ai commi *3-bis* – *3-quater* non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche in quanto il compenso dei commissari straordinari è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura nella misura determinata secondo quanto indicato dall'art. 47 del d.lgs. n. 270/99 e dal relativo decreto attuativo. Nel momento in cui Fintecna venisse nominata commissario straordinario, sostituendosi agli esistenti, alla stessa si applicherebbero le medesime disposizioni sopra richiamate. Infatti, la nomina di Fintecna in qualità di commissario straordinario si pone in sostituzione degli attuali commissari nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del d.lgs. n. 270/1999.

Con riferimento ai commi 3-*quinquies* - 3-*sexies* la RT afferma che la proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. L'Amministrazione pubblica incasserebbe il corrispettivo della cessione della partecipazione o l'eventuale avanzo di liquidazione. Il corrispettivo per il servizio reso sarà a valere sul valore di realizzo dell'operazione. Agli eventuali ulteriori oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Fermo restando tale principio, la Convenzione disciplinerà nel dettaglio le modalità di remunerazione. Fintecna è una società che tradizionalmente nell'ambito del Gruppo IRI ha gestito sia operazioni di liquidazioni sia operazioni di privatizzazione e, quindi ha competenze ed *expertise* adeguate.

Con **lettera RGS che accompagna** la relazione tecnica, è stata posta la condizione (relativamente al comma 1100-*bis*) di inserire la clausola secondo cui "Agli eventuali ulteriori oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente". Infatti, indica la Nota, per le amministrazioni pubbliche che affidano le operazioni di liquidazione a Fintecna (o società interamente controllata), i relativi costi sono posti - secondo la nuova norma - a valere sul valore di realizzo delle operazioni: tenuto dunque conto che le risorse rivenienti dal realizzo delle partecipazioni appaiono di entità incerta (in quanto non è possibile garantire che le attività di collocamento sul mercato vadano a buon fine), a fini di tutela della finanza pubblica risulta necessario inserire la clausola di invarianza ai cui sensi "Agli eventuali ulteriori oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente". La predetta condizione, posta dalla **Commissione Bilancio del Senato** nel proprio parere sul maxi emendamento governativo, è stata recepita nel testo ora in esame.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare considerato che, per quanto riguarda le modifiche alla disciplina dell'affidamento a Fintecna, le stesse, di carattere ordinamentale e procedimentale, incidono su una disciplina cui già a legislazione vigente non sono stati ascritti effetti finanziari. Per quanto riguarda i compiti che le amministrazioni pubbliche possono affidare a Fintecna, si tratta di adempimenti di carattere facoltativo, non obbligatorio, cui dunque le amministrazioni potranno dar corso nel quadro delle disponibilità di bilancio esistenti e che per le stesse costituiscono un'opzione aggiuntiva (nel caso di liquidazione di società a partecipazione pubblica) rispetto alle opzioni già praticabili a legislazione vigente, che restano comunque percorribili: la disposizione è, comunque, assistita da una specifica clausola di invarianza (richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato nel corso dell'esame in prima lettura e oggetto di una condizione posta dalla Commissione

Bilancio del Senato) volta a tutelare le finanze pubbliche dall'eventualità che il ricavato della liquidazione non risulti sufficiente a compensare Fintecna nella sua veste di liquidatore.

Quanto alla società Fintecna, infine, si rammenta che la stessa, pur facendo parte del gruppo Cassa depositi e prestiti, è comunque esterna al perimetro del conto consolidato della pubblica amministrazione.

## **ARTICOLO 24**

### **Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria**

**La norma** dispone l'aumento del ruolo organico dei magistrati ordinari di 20 unità al fine di assicurare che l'adeguamento della normativa nazionale al reg. (UE) 2017/1939, relativo all'istituzione della Procura europea (EPPO), avvenga conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati. Il Ministero della giustizia è, conseguentemente, autorizzato a bandire nel corso del 2021 le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, nel 2022, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma (comma 1).

A tale scopo la tabella B allegata alla legge n. 71/1991, da ultimo modificata dall'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 9/2021, è sostituita dalla tabella B allegata al decreto-legge in esame. In base alla nuova tabella il numero dei magistrati previsti nel ruolo organico della magistratura ordinaria passa da 10.751 a 10.771 (+20).

Ai predetti fini è autorizzata la spesa nel limite di euro 704.580 per il 2022, di euro 1.684.927 per il 2023, di euro 1.842.727 per il 2024, di euro 1.879.007 per il 2025, di euro 2.347.595 per il 2026, di euro 2.397.947 per il 2027, di euro 2.441.106 per il 2028, di euro 2.491.457 per il 2029, di euro 2.534.616 per il 2030 e di euro 2.584.968 a decorrere dal 2031. Al relativo onere si provvede per euro 704.580 per il 2022 e per euro 2.584.968 a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministro della giustizia (comma 2).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Incremento 20 unità ruolo magistratura ordinaria (comma 2)		0,70	1,68	1,84		0,70	1,68	1,84		0,70	1,68	1,84
<b>Maggiori entrate fiscali e contributive</b>												
Incremento 20 unità ruolo magistratura ordinaria-effetti riflessi (comma 2)						0,34	0,82	0,89		0,34	0,82	0,89
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione Tab. A Ministero giustizia(comma 2)		0,70	2,58	2,58		0,70	2,58	2,58		0,70	2,58	2,58

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme, ne evidenzia le finalità generali e precisa che, considerati i tempi necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali, è stata ipotizzata l'assunzione dei nuovi magistrati con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022.

Gli oneri stipendiali annui per le nuove 20 unità di personale di magistratura ordinaria sono stati quantificati, con riferimento a ciascun anno del periodo 2022-2031, nei termini evidenziati in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica).

La stima degli oneri annui è indicata nei seguenti termini: euro 704.580 per il 2022 (mezza annualità), euro 1.684.927 per il 2023, euro 1.842.727 per il 2024, euro 1.879.007 per il 2025, euro 2.347.595 per il 2026, euro 2.397.947 per il 2027, euro 2.441.106 per il 2028, euro 2.491.457 per il 2029, euro 2.534.616 per il 2030 ed euro 2.584.968 a decorrere dal 2031.

Il **Governo**, in risposta<sup>9</sup> alle osservazioni formulate nel corso dell'esame in 5ª Commissione al Senato, ha fornito ulteriori elementi di valutazione in merito alle componenti retributive dell'indennità integrativa speciale (I.I.S.), precisando che queste fanno riferimento all'indennità speciale dovuta - ex art. 3 della legge n. 27/1981 - in favore dei magistrati ordinari come previsto dal Prontuario delle competenze dovute al personale della Magistratura ordinaria per il 2021 in applicazione del DPCM 25 gennaio 2021.

In merito alle procedure concorsuali di reclutamento dei magistrati in questione è stato confermato che queste giungeranno a termine entro il primo semestre 2022 e che le 20 unità da inquadrare saranno ricomprese nel prossimo concorso per magistrato ordinario che sarà bandito entro il mese di dicembre 2021.

<sup>9</sup> Nella nota del Ministero dell'economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 448, del 22 settembre 2021.

Per le eventuali dotazioni individuali d'ufficio (set di arredi e dotazioni informatiche) si provvederà con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia.

Infine, è stata confermata la sostenibilità finanziaria della norma di copertura e l'adeguatezza delle risorse rimanenti utilizzabili per far fronte agli eventuali fabbisogni di spesa già programmati.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che gli oneri recati dalla disposizione appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell'esame al Senato. Tanto premesso non si formulano osservazioni.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si osserva che il comma 2 dell'articolo 24 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria connesso all'attuazione della normativa relativa alla Procura europea (EPPO) - pari a 704.580 euro per l'anno 2022, a 1.684.927 euro per l'anno 2023, a 1.842.727 euro per l'anno 2024, a 1.879.007 euro per l'anno 2025, a 2.347.595 euro per l'anno 2026, a 2.397.947 euro per l'anno 2027, a 2.441.106 euro per l'anno 2028, a 2.491.457 euro per l'anno 2029, a 2.534.616 euro per l'anno 2030 e a 2.584.968 euro a decorrere dall'anno 2031 - mediante riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia.

In particolare, si osserva che la predetta riduzione viene effettuata per un importo corrispondente a quello dell'onere indicato per l'anno 2022, mentre a decorrere dall'anno 2023 per un importo pari all'onere massimo che si verifica a regime, a partire dal 2031. Infatti, poiché l'onere massimo si colloca oltre il triennio in corso, esso viene prudenzialmente imputato all'ultimo anno del triennio medesimo. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che l'accantonamento interessato presenta comunque le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 3, comma 10, e 26-*bis*, comma 9.

Sotto il profilo meramente formale, si segnala infine che l'onere previsto a decorrere dal 2031 - pur in mancanza nel testo di una esplicita previsione in tal senso - è da intendersi a carattere "annuo".

## ARTICOLO 25

### procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione

**La norma** inserisce il comma 3-*bis* all'art. 5-*sexies* della legge n. 89/2001. La disposizione introdotta prevede che con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e del Ministero della giustizia, da adottare entro il 31 dicembre 2021, siano indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di dichiarazione relativi a specifiche procedure di pagamento relative agli indennizzi dovuti in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e precisa che la proposta in esame apporta modifiche di natura procedurale tese a velocizzare le procedure di pagamento degli "indennizzi Pinto" e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziari tramite la digitalizzazione, confermando che i relativi interventi, connessi all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi, potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene, altresì, evidenziato che la piattaforma per la gestione degli "indennizzi Pinto" è stata già realizzata dalla DGSIA in quanto trattasi di una mera evoluzione della piattaforma già in uso dall'amministrazione giudiziaria per la liquidazione delle spese di giustizia (LSG - SIAMM). Il sistema risulta pertanto già testato e pronto all'utilizzo e in attesa dell'assenso del Consiglio nazionale forense che dovrebbe avvenire entro il mese di settembre 2021. La relazione tecnica conferma che, pertanto, non si prevedono esigenze finanziarie aggiuntive rispetto alle risorse destinate all'informatizzazione della giustizia già previste a legislazione vigente.

Il **Governo**, in risposta<sup>10</sup> alle osservazioni formulate nel corso dell'esame presso la 5ª Commissione al Senato, ha confermato che la suddetta piattaforma per la gestione degli "indennizzi Pinto" è stata già realizzata dalla DGSIA e che gli eventuali ulteriori interventi di adeguamento dei sistemi informativi saranno espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

<sup>10</sup> Nella nota del Ministero dell'economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 448, del 22 settembre 2021.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni nel presupposto - confermato dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione pervenuta al Senato - che la norma non determini un fabbisogno di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle già previste a normativa vigente tenuto conto che la piattaforma per la gestione degli "indennizzi Pinto" è stata già realizzata dalla DGSIA e gli eventuali ulteriori interventi di adeguamento dei sistemi informativi saranno espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.

## **ARTICOLO 26**

### **Assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia**

**Normativa vigente.** L'art. 2, comma 7, del DL n. 143/2008, prevede che le somme del Fondo unico giustizia (FUG) sono destinate alla riassegnazione, da effettuare annualmente con DPCM: in misura non inferiore a 1/3, al Ministero dell'interno; in misura non inferiore a 1/3, al Ministero della giustizia; all'entrata del bilancio dello Stato. Si evidenzia che i DPCM finora emanati hanno sempre previsto la destinazione del 49% al Ministero dell'interno, del 49% al Ministero della giustizia e del 2% all'entrata del bilancio dello Stato.

**La norma** dispone che per il 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 7, del DL n. 143/2008, le quote delle risorse intestate al Fondo unico giustizia (FUG) alla data del 31 dicembre 2019, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso del 2020, siano riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate, altresì, al finanziamento di interventi urgenti volti al superamento dell'emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate, limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento (comma 1).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Viene, altresì, precisato che la proposta normativa è volta a favorire, mediante una modifica temporanea del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia (FUG), il finanziamento di interventi urgenti finalizzati, oltre che, nell'immediato, al

superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'adeguamento delle strutture e dei sistemi informatici e tecnologici connessi alla gestione della fase post-emergenziale necessari a garantire la completa funzionalità delle amministrazioni della giustizia e dell'interno, all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che le somme versate nel corso del 2020 all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414 art. 2 e art. 3 relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al FUG alla data del 31 dicembre 2019, ammontano a complessivi euro 114.126.411,55. Considerato che resta ferma la percentuale del 2% destinata all'erario, pari ad euro 2.282.528,23 e che l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23-*quinquies* del DL n. 137/2020 comporta oneri pari ad euro 1.000.000 a decorrere dal 2021, la somma da ripartire tra il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia ammonta complessivamente ad euro 110.843.883,32.

La riassegnazione, nella misura stabilita dalla norma in esame, consentirà al Ministero dell'interno di disporre di una somma pari ad euro 55.421.941,66 e al Ministero della giustizia di una somma pari ad euro 48.403.941,66 (calcolata al netto della prededuzione relativa alla copertura finanziaria in materia di mediazione civile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 28/2010, pari ad euro 7.018.000 in ragione d'anno), nel corso del 2021.

Il **Governo**, in risposta<sup>11</sup> alle osservazioni formulate nel corso dell'esame in 5ª Commissione al Senato, ha fornito ulteriori elementi di valutazione ad integrazione della relazione tecnica, precisando che le risorse del Fondo unico giustizia potranno essere proficuamente destinate, ad integrazione delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero della giustizia, al finanziamento, tra gli altri, dei seguenti interventi urgenti, secondo l'ordine di priorità in via di definizione: spese di funzionamento degli uffici giudiziari derivanti dall'impatto del COVID 19 sulla gestione degli uffici; manutenzione ordinaria degli impianti connessa ai nuovi contratti stipulati a seguito dell'attività di ammodernamento ed implementazione dei sistemi di videosorveglianza e controllo e delle infrastrutture tecnologiche relativi ai sistemi di telefonia fissa, nonché sostituzione degli impianti di videosorveglianza e metal detector delle sedi giudiziarie; realizzazione di interventi di ristrutturazione di spazi da destinare a scopi trattamentali e per il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli ambienti destinati a caserme; acquisto di automezzi per il trasporto dei detenuti, di automezzi e mezzi navali del Corpo di Polizia Penitenziaria; acquisizione del vestiario per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e per il rinnovo del parco armi; acquisto di mascherine e di materiale igienico sanitario per la disinfezione; ulteriore necessità per garantire gli obblighi di cui al D.lgs. n.81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ulteriore necessità per garantire l'espletamento dei servizi da parte degli assistenti sociali per le indagini socio-familiari e per sostenere i costi relativi alla copertura assicurativa sugli automezzi.

---

<sup>11</sup> Nella nota del Ministero dell'economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 448, del 22 settembre 2021.

**In merito ai profili di quantificazione**, considerato che la norma, per il 2021, rende più vincolanti - rispetto a quanto previsto dal previgente assetto definito dall'art. 2, comma 7, del DL n. 143/2008 - i criteri definiti in via legislativa per la destinazione alla spesa di risorse affluite al FUG e riversate all'entrata nel 2020, andrebbero forniti elementi di valutazione volti ad escludere che, con riguardo al medesimo esercizio 2021, si possa determinare un minore afflusso di risorse per la copertura di attività già programmate o impegni già assunti a valere sui medesimi proventi del Fondo.

Per quanto attiene alla quota di risorse destinate all'entrata, si evidenzia che la percentuale in questione ammonterebbe, in via residuale, al 2%, quota già indicata nei DPCM adottati in base alla vigente normativa. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale appare utile una conferma – che detto ammontare corrisponda a quello già atteso nel quadro delle previsioni tendenziali.

#### **ARTICOLO 26-bis**

##### **Misure urgenti in materia di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari**

**Le norme** autorizzano il Ministero della giustizia a indire un concorso pubblico, da bandire entro sei mesi, sulla base delle disposizioni speciali contenute nel presente articolo, per il reclutamento di cinquecento magistrati ordinari in tirocinio, di cui al contingente previsto dall'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti vacanti nell'organico della magistratura (comma 1).

Si rammenta che l'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto che il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria fosse aumentato complessivamente di 600 unità. Le assunzioni dovevano essere effettuato in ragione di 200 all'anno nel corso del triennio 2020-2022. L'onere derivante dalle assunzioni era coperto a norma del successivo comma 380 che autorizza la spesa nel limite di euro 13.962.056 per il 2020, di euro 30.657.856 per il 2021, di euro 48.915.996 per il 2022, di euro 53.571.284 per il 2023, di euro 60.491.402 per il 2024, di euro 65.988.496 per il 2025, di euro 71.553.688 per il 2026, di euro 72.618.826 per il 2027, di euro 73.971.952 per il 2028, di euro 75.396.296 per il 2029, di euro 76.322.120 per il 2030 e di euro 76.820.640 a decorrere dal 2031.

Per il solo concorso sopra menzionato si prevede:

- che la commissione esaminatrice sia composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da ventitré (e non venti, come previsto dalla legislazione vigente<sup>12</sup>) magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei (e non cinque) professori

---

<sup>12</sup> Articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame e da quattro (e non tre) avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori (comma 2);

- che la prova scritta del concorso in parola per magistrato ordinario consista nello svolgimento di sintetici elaborati teorici vertenti sulle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ossia diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo; le norme vigenti differiscono in quanto non si prevede che gli elaborati debbano essere contraddistinti dalla sinteticità. Inoltre gli elaborati devono essere completati nel tempo di 5 ore in luogo delle attuali 8. Conseguentemente nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti la commissione tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati (comma 3);
- che se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, debba formare per ogni seduta tre sottocommissioni<sup>13</sup>, in luogo delle due previste dalle norme vigenti, a ciascuna delle quali assegna un terzo dei candidati da esaminare;
- che per l'espletamento della prova orale il presidente deve formare per ogni seduta due sottocommissioni a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. La legislazione vigente prevede che le sottocommissioni, se costituite, provvedono all'espletamento della prova orale: la norma in esame non prevede che l'istituzione delle due sottocommissioni sia una facoltà, bensì un obbligo. Di contro le tre commissioni istituite per la correzione degli scritti debbono essere ridotte a due per l'espletamento della prova orale. La norma in esame trova applicazione anche per il concorso indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 novembre 2019 (comma 5).

Le norme confermano la disposizione vigente che consente agli aspiranti magistrati di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica ma si prevede anche, innovando la legislazione vigente, che la consultazione dei predetti testi normativi possa avvenire mediante modalità informatiche; con decreto del Ministro della giustizia sono individuate le modalità operative e tecniche per consentire tale consultazione (comma 7).

Si sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che disciplina la presentazione della domanda di ammissione al concorso in magistratura. Il nuovo testo

---

<sup>13</sup> A loro volta le sottocommissioni possono essere suddivise in collegi.

prevede che la domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario sia inviata telematicamente e non per raccomandata (comma 8).

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e in particolare per far fronte ai maggiori oneri connessi alla gestione delle previste procedure concorsuali, è autorizzata la spesa di euro 5.962.281,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia (comma 9).

L'emendamento che ha introdotto la disposizione e il maxi emendamento governativo su cui è stata posta la questione di fiducia non sono corredati di **prospetto riepilogativo**.

**La relazione tecnica** illustra il contenuto delle disposizioni e si sofferma su quanto previsto dal comma 7 che prevede che gli aspiranti magistrati possano consultare i testi delle leggi con modalità informatiche. Per realizzare quanto disposto da tale norma la relazione tecnica prevede che sia fornito un *tablet* a ciascun candidato per la consultazione dei testi normativi. Si stima che il numero dei candidati presenti al primo giorno delle prove scritte sia in via prudenziale non superiore a 10.000, considerando quali fattori incentivanti alla partecipazione il nuovo modello organizzativo della prova e il numero di posti messi a concorso rispetto ad una media di partecipanti al primo giorno che si attestava sui 6.000 candidati.

Si prevede quindi, di noleggiare un numero di *tablet* corrispondente a quello dei candidati sopra ipotizzati (n. 10.000), ad un costo mensile pari a 4,27 euro in conformità alle condizioni previste dalla Convenzione Consip in materia di noleggio *tablet* per la pubblica amministrazione per un periodo di 24 mesi. Si precisa, altresì, che i *tablet* noleggiati per il concorso in esame potranno essere riutilizzati in altre procedure che interessano l'assunzione o la riqualificazione del personale del settore della giustizia o assegnati al personale in servizio.

Per l'acquisto della licenza d'uso dei programmi relativi ai testi normativi e ai codici si stima un costo complessivo di euro 50.000.

Si prevede, inoltre, un intervento iniziale di installazione/aggiornamento del sistema su tutti i 10.000 *tablet* ad una tariffa unitaria di 5 euro, comprensiva di IVA, mentre per l'assistenza tecnica informatica si ipotizza di utilizzare 5 unità di personale tecnico specializzato per ciascuna delle sei sedi di concorso con un intervento parametrato su tre giorni ad un costo *pro capite* di 100 euro lordi.

Il costo complessivo per l'attuazione delle disposizioni inserite al comma 7 è quantificato in via prudenziale in euro **1.359.400,00**, cui si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 9, ed è determinato come di seguito descritto:

- costo noleggio mensile 4,27 + 0,22% di IVA = 5,21 x 24 mesi = 125,04 x 10.000 *tablet* = **1.250.400 euro**;

- licenze d'uso = **50.000 euro**;
- installazione programmi e sistema = 5 euro x 10.000 tablet = **50.000 euro**;
- Assistenza tecnico informatica = 5 persone x 6 sedi x 3 giorni x 100 euro = **9.000 euro**.

Con riferimento alla trasmissione telematica delle domande di partecipazione al concorso per reclutamento di magistrati ordinari prevista dal comma 8, la relazione tecnica specifica che tale trasmissione potrà essere assicurata mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2021, alla Missione Giustizia - UdV 1.2 Giustizia civile e penale- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", nel capitolo di bilancio 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", pari ad euro 45.993.808 per gli anni 2022 e 2023, nonché nel capitolo di bilancio 7203, "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale-Rete unitaria-della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", p.g. 8 "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria", pari ad euro 112.746.603 per l'anno 2022 e ad euro 101.749.595 per l'anno 2023, che riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

La relazione tecnica esplicita che, al fine di assicurare la possibilità di svolgere in maniera celere e tempestiva le prove scritte del concorso in parola, si prevede di adottare le modalità scelte per il concorso *in itinere*, che ha previsto lo svolgimento delle prove scritte presso 6 diverse sedi: 1) Roma Fiera, 2) Milano Fiera, 3) Torino Lingotto, 4) Bologna Fiera, 5) Rimini Fiera, 6) Bari Fiera. La suddivisione in sei sedi dei candidati è risultata funzionale al duplice obiettivo di tutelare il diritto del candidato a svolgere l'esame e di garantire la massima sicurezza in termini di salute.

La conferma dell'organizzazione del concorso su base decentrata comporta, secondo la relazione tecnica, un incremento dei costi, rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente, dovuto in gran parte alla moltiplicazione delle sedi di esame. Sulla base dei dati concernenti le spese sostenute per gli ultimi concorsi è stato possibile effettuare una stima dell'onere complessivo ipotizzato per lo svolgimento delle prove scritte presso le sei sedi individuate nel nuovo modello organizzativo. Si è tenuto conto delle voci di costo relative al funzionamento e alla gestione del concorso e precisamente: locazioni, spese di cancelleria, facchinaggio, spese per i dispositivi di protezione individuale, spese per sanificazione, spese

per schermatura elettronica e ai costi per il personale della Commissione, del Comitato di vigilanza e del personale di vigilanza sia amministrativa che di sicurezza. L'onere è stato determinato, in via prudenziale, sulla base dei dati forniti dalla Direzione magistrati dell'amministrazione della Giustizia, in euro **4.130.281,00** complessivi cui si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 9. Nella relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia è presente una tavola che dettaglia le ipotesi di spesa con riferimento alle singole sedi di esame e alle singole voci di spesa.

Per quanto riguarda invece le unità di personale considerate per la stima della spesa relativa alla Commissione la relazione tecnica stima un onere di **472.600** euro. La relazione tecnica chiarisce che ai 34 componenti della Commissione verrà corrisposta un'indennità nel limite di 10.000 euro *pro capite*, previsto dal DPCM 24 aprile 2020 per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale. Con riferimento alle spese di trasferta si è ipotizzato che circa il 50% dei commissari (ossia 17) provenga da sede diversa da quella di svolgimento delle riunioni della Commissione con un costo di 150 euro per ciascun viaggio. Si è previsto altresì un numero di 12 riunioni della Commissione, della durata di 3 giorni ciascuna: a titolo di vitto e alloggio si sosterrà una spesa per ciascun Commissario in trasferta di 500 euro per ciascuna riunione.

La relazione tecnica assicura che lo svolgimento delle prove concorsuali troverà piena realizzazione nel corso del 2022, e, pertanto, la relativa copertura dell'onere riferibile a spesa corrente verrà sostenuta nell'ambito del medesimo esercizio finanziario.

Con riferimento agli oneri assunzionali relativi all'immissione in ruolo dei 500 magistrati da reclutare con le modalità previste dal presente articolo, la relazione tecnica chiarisce che gli stessi saranno sostenuti utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 380, della legge 145/2018, che ha finanziato l'incremento della dotazione organica di 600 magistrati, congegnata per assumere 200 unità all'anno nel triennio 2020/2022, le cui risorse risultano allo stato ancora inutilizzate. La predetta autorizzazione di spesa reca importi nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 30.657.856 per l'anno 2021, di euro 48.915.996 per l'anno 2022, di euro 53.571.284 per l'anno 2023, di euro 60.491.402 per l'anno 2024, di euro 65.988.496 per l'anno 2025, di euro 71.553.688 per l'anno 2026, di euro 72.618.826 per l'anno 2027, di euro 73.971.952 per l'anno 2028, di euro 75.396.296 per l'anno 2029, di euro 76.322.120 per l'anno 2030 e di euro 76.820.640 annui a decorrere dall'anno 2031. Tale autorizzazione risulta congrua per fronteggiare l'onere derivante dall'assunzione delle 500 unità in oggetto prevista con una decorrenza non anteriore al 1 ° gennaio 2023. Una tavola allegata alla relazione tecnica fornisce dettagliata evidenza della spesa di personale sostenere per gli anni che vanno dal 2023 al 2032.

**In merito ai profili di quantificazione** si rileva che la quantificazione dell'onere proposta appare coerente con gli elementi esposti dalla relazione tecnica. Si rileva tuttavia che tali elementi non sono corredati di tutte le informazioni necessarie per una puntuale verifica dell'onere medesime: ciò con particolare riferimento a talune voci di spesa per lo svolgimento delle prove di concorso, per le quali è fornita l'indicazione dell'onere complessivo da sostenere senza esplicitare i dati e le ipotesi sottostanti la relativa stima (è il caso, ad esempio, della voce di spesa "cancelleria, carta e stampati") mentre, per altre voci, sono forniti solo alcuni dei parametri utilizzati ma non tutti quelli necessari a definire la previsione circa la spesa da sostenere (è il caso, ad esempio, della spesa sostenuta per la "vigilanza amministrativa" e la "vigilanza di sicurezza"). In merito alle voci indicate andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi a conferma della relativa congruità.

**In merito ai profili di copertura finanziaria,** si osserva che il comma 9 dell'articolo 26-*bis* provvede agli oneri connessi alla gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento di magistrati ordinari per la copertura di posti vacanti in organico - pari a 5.962.281 euro per l'anno 2022 - mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca comunque le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 3, comma 10, e 24, comma 2.

## **ARTICOLO 28**

### **Clausola di invarianza finanziaria**

**La norma** reca una generale clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del presente decreto, stabilendo che - ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 3 e 24, di cui si è in precedenza detto - dalla stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, sotto il profilo meramente formale si segnala che - pur in mancanza nel testo di una esplicita previsione in tal senso – dall’ambito di applicazione della predetta clausola deve intendersi escluso, per interpretazione sistematica, anche l’articolo 26-*bis*, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, dal quale - come in precedenza illustrato - derivano oneri a carico della finanza pubblica oggetto di autonoma copertura.